

41

Sent. N. 41 / 2017

R.G. 1413 / 2013

Rep 31 / 2017



TRIBUNALE DI PAVIA
(EX TRIBUNALE DI VIGEVANO)

(EX VIGEVANO)

N. 1413/2013 RUOLO GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA
(EX TRIBUNALE DI VIGEVANO)

Il Tribunale di Pavia (ex Tribunale di Vigevano), nella persona del G.O.T. dott. Cristina Clerici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

IL C.F. [redacted] residente in Vigevano - Via [redacted]
5 - rappresentato e difeso dall'avv. Gaia Matteini, presso la stessa
domiciliato in Palermo - via B. Latini, 11 - come da procura speciale in calce
all'atto di citazione
attore

contro

(C.F. [redacted]) con sede in [redacted]
- in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa ([redacted]), domiciliata presso lo studio

[Handwritten signature]

R

dell...

2 - 1

! - come da

delega in calce all'atto di citazione notificato
convenuta

OGGETTO: azione di responsabilità contrattuale

Conclusioni attore: come da foglio depositato telematicamente

Conclusioni convenuta: come da foglio depositato telematicamente



IL CASO.it

A

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il signor _____ o conveniva
dinanzi al Tribunale di Vigevano _____ A osservando
che in data 14/3/2002, tramite banca _____ (d'ora in poi "la
banca") - _____ - aveva acquistato
per € 9.942,17 obbligazioni "Giacomelli 8,375% 03/07", codice ISIN
XS0143545654, emesse da Giacomelli Sport Finance e del valore nominale di €
10.000,00.

L'attore riteneva che _____ si fosse limitata a
descrivere l'investimento come sicuro, a capitale garantito, relativo a una società
italiana in espansione e caratterizzato da buon rendimento, senza fornire altre
informazioni.

Il 21/5/2004 tuttavia, a seguito di avvio della procedura di amministrazione
straordinaria del gruppo Giacomelli, il titolo di cui sopra veniva cancellato dal
mercato di Borsa e i commissari straordinari avviavano la vendita delle attività del
gruppo per circa quaranta milioni di euro, a fronte di domande di ammissione al
passivo per seicentoventiquattro milioni di euro.

L'attore osservava altresì che la Giacomelli era stata quotata in borsa a partire dal
luglio 2001 ma già alla fine del medesimo anno i risultati di più della metà dei
suoi punti vendita erano diminuiti del 30%; ciononostante il 13/2/2002 la società
predetta, tramite una sua fiduciaria avente sede in Lussemburgo, aveva emesso,
al fine di acquistare la Longoni Sport, obbligazioni non convertibili per
complessivi cento milioni di euro - della durata di cinque anni e con cedola fissa
all'8,37% - di cui una parte venivano acquistate dal signor _____ come detto
sopra, il 14/3/2002.

L'anzidetta emissione obbligazionaria produceva una forte crisi di liquidità del gruppo Giacomelli, cui seguiva la citata procedura di amministrazione straordinaria.

L'attore sosteneva inoltre che la banca non gli avesse comunicato che i titoli compravenduti il 14/3/2002 erano privi di *rating*, emessi in Lussemburgo e venduti in un momento in cui gli operatori del settore non potevano non conoscere i risultati negativi del gruppo Giacomelli.

Con raccomandata del 2/5/2004, pertanto, il signor _____ contestava le irregolarità commesse e chiedeva la restituzione delle somme investite per l'acquisto sia delle obbligazioni per cui è causa, sia di titoli Cirio, sia di *bond* argentini, anche questi ultimi compravenduti tramite _____

_____ in epoca prossima ai rispettivi *default*.

La banca dava riscontro con raccomandata del 30/7/2004 nella quale negava ogni addebito, sostenendo da una parte che sull'ordine di compravendita dei titoli fosse stata apposta la dizione "OPER: OBIETTIVI D'INVESTIMENTO NON RILASCIATI" al fine di acquisire la consapevolezza dell'ordinante sulla particolare rischiosità dell'investimento, dall'altra che la valutazione di adeguatezza dell'operazione non fosse stata formulata perché il signor _____ non avrebbe fornito le informazioni necessarie a determinare il profilo dell'investitore.

L'attore riteneva invece che la condotta della banca costituisse violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998, come specificato dagli artt. 26, 28 e 29 del regolamento CONSOB 11522/1998 – applicabile *ratione temporis* – nonché violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.

Si costituiva il convenuto, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e sostenendo che l'obbligazione dell'intermediario finanziario fosse un'obbligazione di mezzi; che l'emittente le obbligazioni per cui è causa fosse all'epoca perfettamente solvibile; che il 14/3/2002 il s_____ avesse

espresso il desiderio di acquistare titoli ad alto rendimento anche a costo di assumersi un alto grado di rischio, ivi inclusa la possibilità di perdita di capitale ed interessi; che il funzionario di _____ in quella stessa occasione avesse proposto all'odierno attore una rosa di titoli dal basso all'alto rischio – compresi i titoli Giacomelli, dei quali aveva illustrato tutte le caratteristiche, in particolare quelle che l'attore assumeva essere state taciute –; che ciononostante quest'ultimo avesse scelto le obbligazioni per cui è causa, relativamente alle quali aveva incassato una cedola per € 731,52 in data 7/3/2003, nonché dato mandato ad _____ di presentare domanda di ammissione al passivo della Giacomelli; infine che il 14/3/2002 il signor _____ possedesse già obbligazioni argentine e colombiane ad alto rischio d'investimento.

Parte convenuta eccepiva inoltre la parziale carenza di legittimazione attiva del signor _____ – in quanto cointestatario dei titoli con la signora _____ – e sosteneva la correttezza e puntualità degli adempimenti della banca, in particolare producendo sub doc. 2 copia di un documento di profilazione dell'investitore, firmato dal signor _____ e datato 12/6/2002, dal quale emergeva che lo stesso avrebbe dichiarato di avere un'esperienza media nell'investire in strumenti finanziari, oltre a una media propensione al rischio nonché, quale obiettivo d'investimento, quello della "prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e compresenza di redditività". Ciò, unitamente agli acquisti passati di titoli rischiosi da parte dell'odierno attore e alla sua insistenza nel voler acquistare le obbligazioni Giacomelli, avrebbe dimostrato l'adempimento degli obblighi della banca e l'infondatezza delle pretese attoree.

10

Q

Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, venivano fatte precisare le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.

◆◆◆

Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di carenza parziale di legittimazione dell'attore, in quanto il portafoglio titoli dei signori e i è a firma disgiunta, pertanto gli intestatari possono agire autonomamente nell'ambito della relativa amministrazione. È bene notare peraltro che, non avendo l'attore proposto domande costitutive, «il litisconsorzio non è necessario, perché una sentenza di accertamento o di condanna pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto giuridico avrebbe pur sempre qualche utilità e, in assenza di un vincolo di legge, non si può limitare la libertà di agire dell'attore» (E.T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, Giuffrè, 2007, pp. 99, 100).

Quanto alla condotta della banca in relazione alla compravendita di titoli per cui è causa, si osserva che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 vigente al 14/3/2002 disponeva che «nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati».

11

Q

Il regolamento CONSOB n. 11522/1998 vigente al 14/3/2002, pertanto, all'art. 26 stabiliva che «gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico; b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano; c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro; d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori; e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire; f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore».

L'art. 28 del medesimo regolamento prevedeva altresì che «prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica

operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento [...]».

L'art. 29 del regolamento citato, infine, prevedeva che «gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute».

Ricostruito il quadro normativo applicabile alla fattispecie per cui è causa è ora possibile verificare, tramite le risultanze istruttorie, se la banca abbia o meno adempiuto i relativi obblighi di legge.

Sul punto, dal raffronto tra i documenti n. 2 (contratto di apertura deposito titoli del 12/6/2001) e n. 3 (scheda di profilatura del 12/6/2001) dell'attore e i documenti n. 2 (scheda di profilatura del 12/6/2001) della convenuta, n. 6 (nota di riscontro banca del 30/7/2004) dell'attore e n. 3 (ordine di compravendita di obbligazioni Giacomelli del 14/3/2002) del convenuto, emerge che prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, la banca ha chiesto, tramite apposita scheda di profilatura, a



13



e notizie circa la loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento, nonché circa la loro propensione al rischio.

Non può però non rilevarsi che mentre la copia della scheda di profilatura prodotta dall'attore risulta essere stata firmata in bianco, quella prodotta dalla convenuta risulta invece essere stata compilata.

Deve altresì notarsi che né dal contratto di apertura del deposito titoli, né da alcuna apposita dichiarazione sottoscritta dagli investitori emerge un rifiuto di fornire le notizie richieste, tuttavia è la stessa banca, sia nell'ordine di compravendita di obbligazioni Giacomelli del 14/3/2002, sia nella nota di riscontro del 30/7/2004, a dare atto del mancato rilascio degli obiettivi d'investimento da parte dei signori -

Tanto porta a ritenere da una parte che i signori predetti si siano limitati a firmare la scheda di profilatura senza compilarla, e che le tre crocette siano state aggiunte in un momento successivo da terzi.

Dal raffronto, inoltre, tra i documenti n. 3 (ordine di compravendita di obbligazioni Giacomelli del 14/3/2002) del convenuto e n. 1 (scrittura relativa alla vendita di obbligazioni Giacomelli del 14/3/2002) dell'attore risulta che la banca non ha fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, pertanto non avrebbe dovuto consigliare ed effettuare l'operazione o prestare il servizio di gestione.

Le scarse e generiche dizioni «obiettivi d'investimento non rilasciati», «titolo a rischio», «attenzione, ordine al meglio» e le altre informazioni di cui al doc. 3 conv. non possono infatti considerarsi informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione perché non illustrano con chiarezza né le caratteristiche del titolo, né per quali ragioni il medesimo sarebbe a rischio né

14

Q

quali implicazioni derivino dal mancato rilascio degli obiettivi d'investimento e dal c.d. "ordine al meglio".

Poiché, per di più, emerge che la banca ha venduto titoli a rischio a soggetti che non avevano rilasciato informazioni di profilazione, la stessa – ricevuto l'ordine di compravendita degli investitori – avrebbe dovuto informarli dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non sarebbe stato opportuno procedere alla sua esecuzione e, qualora i signori _____ ri avessero inteso comunque dar corso all'operazione, la banca avrebbe potuto eseguirla solo sulla base di un ulteriore ordine, impartito per iscritto, in cui fosse stato fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

La circostanza per cui dopo l'apertura del deposito titoli ma prima del 14/3/2002 i signori _____ avevano acquistato altri titoli a rischio, infatti, non consente di attribuire loro automaticamente un profilo di rischio alto perché, non avendo costoro mai rilasciato le informazioni di profilatura, nulla esclude che la banca abbia adottato la stessa prassi decettiva emersa nel presente giudizio anche nelle operazioni precedenti, non consentendo la determinazione della effettiva consapevolezza degli investitori relativamente alle operazioni poste in essere.

Poiché dunque i gravi inadempimenti della banca hanno determinato il compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa e la conseguente perdita patrimoniale, _____ deve essere condannata al risarcimento del danno in favore del signor _____ elo per complessivi € 9.942,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14/3/2002 al saldo (v. sent. Cass., sez. I civ., n. 6142 del 19 aprile 2012).

Le spese seguono la soccombenza totale di _____ e sono liquidate in _____ lire 15%, IVA e CPA a favore di parte attrice.



15



Poiché infine il contegno processuale della convenuta e i documenti prodotti dimostrano, come sopra illustrato, che [redacted] ha resistito in giudizio con mala fede, quest'ultima deve essere condannata ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di [redacted], della somma di € 2.000,00 equitativamente determinata nella misura di 1/3 delle spese legali relative all'attore.

P.Q.M.

il Giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di cui in motivazione così provvede:

- accerta e dichiara che banca [redacted] ha violato l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli artt. 28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/1998 vigenti al 14/3/2002 e per l'effetto condanna [redacted] al pagamento di € 9.942,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14/3/2002 al saldo in favore di [redacted];
- condanna [redacted] alla rifusione a favore di [redacted]

[redacted] delle spese legali liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre 15% IVA e CPA;

- condanna [redacted] al pagamento della somma equitativamente determinata di € 2.000,00 in favore di [redacted] ex art. 96, c.3, c.p.c.

Pavia, 27 gennaio 2017

Il Giudice

Dott. CRISTINA CLERICI

IL CANCELLIERE - Bs

ma.ssa Giorgia D'Amore



PROVVEDIMENTO PUBBLICATO

IL 16 MAR. 2017

IL CANCELLIERE - Bs

ma.ssa Giorgia D'Amore